



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO  
DI BOLZANO/BOZEN

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |               |                   |
|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>RANZI</b>    | <b>PAUL</b>   | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>MARINARO</b> | <b>ENRICO</b> | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>MAYR</b>     | <b>MARKUS</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                 |               |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |               |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |               |                   |
| <input type="checkbox"/> |                 |               |                   |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 34/14  
depositato il 28/02/2014

- avverso la sentenza n. 89/1/13 emessa dalla Commissione Tributaria di I GRADO di  
BOLZANO  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BOLZANO

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:  
CIPOLLINI AVV. GIULIA  
C/O AVV. TOMMASO TISOT  
VIALE DUCA D'AOSTA NR. 76 39100 BOLZANO .BOZEN. BZ

difeso da:  
TISOT AVV. TOMMASO  
VIALE DUCA D'AOSTA NR. 76 39100 BOLZANO .BOZEN. BZ

Atti impugnati:  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] -2012 IMP.IPOTECARIA 2012  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] -2012 IMP.CATASTALE 2012

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 34/14

UDIENZA DEL

12/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

50/1/15

PRONUNCIATA IL:

12 MAR 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29 APR 2015

Il Segretario



IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (e TRIBUTARIO)  
DER VERWALTUNGSGRUPPE STEUERMITARBEITER  
(Mag. Dr. PROSSNER)



Dipartimento  
delle Finanze

## FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 89/2013 la Commissione di 1° grado ha respinto il ricorso del sig. L. [REDACTED] avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione le imposte ipotecarie e catastali asseritamente dovute in relazione alla stipula di un atto istitutivo di *trust* e di affidamento al *trustee* delle sei unità immobiliari ivi conferite.

Il Giudice di prime cure, nel richiamare *in toto* le considerazioni di cui alla propria precedente pronuncia n. 43/2013, con la quale è stata rigettata analoga pretesa del sunnominato, ha in particolare affermato "*come nel caso di specie il trust crea un vincolo di destinazione, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 47 D.L. n. 262/2006*", così escludendo la invocata sussistenza dei presupposti ex art. 27 del DPR n. 131/1986, afferente il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti sottoposti a condizione sospensiva.

Il contribuente, ampiamente argomentando, invoca, con il presente gravame, la riforma della impugnata decisione, cui si oppone l'Amministrazione con le pervenute controdeduzioni.

2. Premesso che la cennata pronuncia n. 43/2013 è stata confermata da questo Giudice di 2° grado con decisione n. 37 dello scorso 6 marzo, all'uopo richiamando le recentissime ordinanze, dd. 24 febbraio, emanate in materia dalla Suprema Corte (sulle quali tra breve si tornerà), alla pubblica udienza l'appellante ha chiesto, in subordine, la non debenza delle spese, mentre l'Ufficio ha insistito per la conferma dell'adottato orientamento.



segnatamente la n. 3737/2015 e la n. 3735/2015 – hanno in particolare chiarito, ai fini in oggetto, che.

► il conferimento in *trust* costituisce un vincolo di destinazione, con conseguenziale applicazione dell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 (come convertito in l. 286/2006);

► il *trust* presuppone l'alienazione dei beni del disponente, di talché viene a realizzarsi l'effetto traslativo implicante l'assoggettamento alle imposte ipotecarie e catastali.

4. Pacifico dunque il rigetto del gravame, il Collegio non rinviene peraltro idonei motivi per statuire la compensazione delle spese, atteso che già la motivazione della appellata pronuncia si appalesa(va) invero adeguata ad escludere profili di reale controvertibilità, come in effetti poi indirettamente attestato dalla operata definizione in camera di consiglio dei ricorsi decisi con le menzionate ordinanze della Suprema Corte.

Nel respingere la relativa richiesta subordinata, si dispone quindi la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio per un ammontare di complessivi € 700,00.

PQM

La Commissione di 2° grado di Bolzano respinge l'appello, con condanna alle spese nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bolzano, il 12 marzo 2015.


L'estensore

(Enrico Marinaro)



Il Presidente

(Paul Ranzi)



Dipartimento  
delle Finanze